



IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XIV CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE EX ART.

78 CCII

Il Giudice delegato Dott.ssa Daniela Cavaliere,

letto il ricorso per concordato minore in continuità proposto dall'Associazione di promozione sociale ANMIL, APS – Ente del Terzo Settore, a mezzo dell'OCC forense di Roma;

viste le richieste di chiarimento formulate con i decreti del 7 agosto e del 10 settembre 2026, e le successive memorie integrative e modificative dell'originaria proposta e piano;

ritenuto sussistente il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura di concordato minore in quanto l'Ente è una associazione di promozione sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 5 luglio 2017, n. 177 (codice del terzo settore) sebbene esercita anche attività commerciale, consentita dall'art. 6 del codice del Terzo Settore, essendo stato accertato che tale attività ha carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale;

osserva e provvede come segue.

1. Le cause del sovraindebitamento

Le cause del sovraindebitamento sono descritte nel ricorso e nella relazione dell'OCC e sono riconducibili “- alla progressiva riduzione delle entrate; - all'incremento dei costi di gestione; - alla presenza di esposizioni debitorie pregresse, soprattutto di natura tributaria; - alla ridotta capacità di generare flussi finanziari sufficienti a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte”.

Nella relazione dell'OCC si legge ulteriormente quanto segue: “Uno dei principali fattori che ha inciso sull'equilibrio economico dell'Associazione è rappresentato dalla progressiva riduzione delle entrate ordinarie. Dalla documentazione esaminata è emersa una costante diminuzione della capacità dell'Ente di autofinanziare la propria attività mediante i tradizionali flussi di entrata. In particolare, il Gestore ha verificato la progressiva diminuzione, soprattutto nelle annualità 2021 - 2025, delle seguenti entrate: - quote associative; - liberalità; - alcuni contributi pubblici; - ricavi derivanti dalle attività accessorie. (...) “che, parallelamente alla riduzione delle entrate, l'Associazione ha continuato a sostenere costi fissi particolarmente rilevanti. Tra questi assumono particolare rilievo: - il costo del personale; - i costi di gestione delle sedi territoriali; - i costi di manutenzione del patrimonio immobiliare; - i costi amministrativi; - i costi connessi alla gestione delle attività istituzionali. (...) Tra i principali fattori esterni che hanno contribuito al progressivo aggravamento della situazione economico-finanziaria dell'Associazione ha

assunto particolare rilievo la crisi del Patronato ANMIL, ente appartenente alla rete associativa. Dall'esame della documentazione acquisita, il Gestore ha potuto verificare che l'Associazione vanta un rilevante credito nei confronti del Patronato. Il credito iscritto in bilancio nei confronti del Patronato ammonta ad € 5.351.644,62. Tale esposizione è il risultato delle anticipazioni finanziarie effettuate nel corso degli anni dall'Associazione per far fronte alle esigenze di cassa del Patronato e per garantirne la continuità operativa, nonché degli interventi erogati per assolvere agli obblighi di sostegno economico gravanti sull'Ente promotore ai sensi dell'art. 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Inoltre, è emerso che la progressiva riduzione delle risorse disponibili dell'ANMIL ha a sua volta determinato il deterioramento della situazione economico-finanziaria del Patronato, al punto che quest'ultimo è stato sottoposto a scioglimento, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 170 del 01/12/2025(...). Tale evento ha inciso significativamente anche sulla situazione patrimoniale dell'Associazione. Al riguardo, infatti, il Gestore evidenzia che la concreta recuperabilità dei crediti di rilevante importo verso il Patronato iscritti in bilancio risulta oggi fortemente incerta. Infatti, ad oggi, l'effettiva possibilità di recupero del credito e il suo eventuale importo non è ancora determinabile, in quanto: - il Ministero del Lavoro non ha ancora definito l'ammontare dei contributi pubblici spettanti al Patronato; - lo stato passivo della procedura di liquidazione non risulta ancora definitivamente formato; - la consistenza dell'attivo liquidabile e il grado di soddisfacimento dei creditori sono tuttora oggetto di verifica (...). Un ulteriore fattore che ha inciso sulla crisi dell'Associazione è rappresentato dalla situazione di grave squilibrio economico e finanziario in cui è venuta a trovarsi CAF ANMIL S.r.l., società interamente partecipata da ANMIL e deputata all'erogazione dei servizi di assistenza fiscale in favore degli associati e della generalità degli utenti (...). Pertanto, in data 30/12/2025 è stata realizzata un'operazione straordinaria che ha consentito il trasferimento del CAF ad un operatore specializzato del settore, il CAF Movimento Cristiano Lavoratori S.r.l. (CAF MCL), attraverso un contratto di affitto d'azienda accompagnato dall'impegno all'acquisto definitivo del complesso aziendale (...). Infatti, si rileva che la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda avente ad oggetto il CAF: - ha evitato la cessazione dell'attività, garantendo la continuità del servizio di assistenza fiscale in favore degli associati ANMIL; - ha preservato la dispersione del valore aziendale e dell'avviamento commerciale maturato nel corso degli anni, evitando che lo stesso venisse irrimediabilmente disperso a seguito della crisi della società; - ha garantito la salvaguardia dell'intera forza lavoro, costituita da 63 dipendenti, che sono stati assorbiti dal nuovo gestore dell'attività. (...). Uno dei principali fattori che hanno determinato e aggravato lo stato di crisi di ANMIL è rappresentato dal progressivo incremento dell'indebitamento tributario e previdenziale, conseguenza diretta della persistente crisi dei flussi di cassa che ha caratterizzato la gestione dell'Ente negli ultimi esercizi. (...) Dalla documentazione acquisita risulta che il debito dell'Associazione verso l'Erario ammonta a € 13.963.405,00 mentre quello verso gli enti locali è pari a € 1.038.070,00. Inoltre, i debiti previdenziali costituiscono anch'essi una componente di particolare rilievo dell'esposizione debitoria dell'Ente. (...) In conclusione, il Gestore ritiene che la formazione del debito tributario e previdenziale rappresenti, più che la causa originaria della crisi dell'Associazione, l'effetto del progressivo deterioramento della situazione economico-

finanziaria dell'Ente e che, pertanto, essa costituisce la manifestazione dello squilibrio tra i flussi di cassa disponibili e il fabbisogno finanziario necessario a sostenere una struttura organizzativa di rilevanza nazionale per garantire la prosecuzione delle attività di interesse generale. Pertanto, il Gestore rileva come tale fenomeno sia strettamente collegato alla crisi di liquidità e non emerga quale conseguenza di politiche gestionali speculative”.

2. La proposta ed il piano concordatario

Il piano concordatario predisposto dall'ANMIL *“si propone di coniugare l'interesse dei creditori ad ottenere il miglior soddisfacimento possibile con l'interesse generale alla prosecuzione dell'attività di un Ente del Terzo Settore che svolge, da oltre ottant'anni, una funzione di indubbio rilievo sociale, assistenziale e rappresentativo nell'ambito della tutela delle vittime del lavoro e delle persone con disabilità”.*

In particolare, sotto il profilo operativo, il Piano si articola in una pluralità di interventi tra loro coordinati, finalizzati a garantire la sostenibilità della proposta e la progressiva eliminazione dello stato di crisi.

Più specificamente, il Piano prevede:

- la prosecuzione dell'attività istituzionale e delle attività imprenditoriali strumentali esercitate dall'Ente senza soluzione di continuità, evitando così la dispersione del patrimonio organizzativo e relazionale maturato nel corso di numerosi decenni di attività dell'ANMIL;
- il mantenimento della struttura organizzativa dell'Ente, della rete territoriale e delle strutture operative ritenute indispensabili per la produzione dei ricavi, per il perseguimento delle finalità statutarie e per l'erogazione dei servizi istituzionali;
- la razionalizzazione della gestione amministrativa, organizzativa ed economica mediante l'attuazione delle misure di efficientamento organizzativo e di contenimento della spesa, finalizzate al miglioramento della redditività della gestione caratteristica;
- la razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, attraverso gli interventi di valorizzazione, dismissione e diversa allocazione delle risorse previsti dal Piano;
- la destinazione ai creditori dei flussi finanziari generati sia dalla gestione corrente sia dalle operazioni straordinarie espressamente previste nel Piano e nella proposta;
- la suddivisione dei creditori nelle classi individuate dal Piano, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione e dei principi di parità di trattamento all'interno di ciascuna classe;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili e il soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari secondo la suddivisione in classi e le percentuali previste dalla proposta concordataria.

La durata del piano è fissata in 5 anni dalla data dell'omologazione.

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è distribuito sull'intero territorio nazionale ed è composto da sedi istituzionali, uffici territoriali, immobili ad uso ufficio, locali commerciali, magazzini, autorimesse e altre unità immobiliari ed è costituito da novantatré (93) immobili (o porzioni di essi), stimato, in base alle stime di mercato elaborate sulla base dei parametri O.M.I. tra 15,8 milioni di euro e 22,4 milioni di euro.

Alla data del 31/12/2025, le disponibilità liquide dell'ANMIL ammontano complessivamente ad € 406.691,34 e sono costituite dalle giacenze detenute sui conti correnti bancari e postali, nonché dal denaro contante custodito presso la sede centrale e presso le sedi territoriali dell'Associazione.

Tale patrimonio è gravato da:

a. Pignoramenti presso terzi

- Creditore Aquarius Soc. Coop.va Sociale: in data 24/04/2026 è stato notificato all'Associazione quale debitore, a Unicredit spa, a Intesa San Paolo, a Poste Italiane spa, a Banco BPM spa, a BPER Banca spa, a Banco di Desio e della Brianza spa e alla Banca Nazionale del Lavoro spa, quali terzi pignorati, atto di pignoramento per l'importo di € 415.957,00, oltre interessi e spese, in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 17552/25 (n. R.g. 50346/2025), emesso dal Tribunale di Roma (il pignoramento è pendente innanzi al Tribunale di Roma, rubricato al numero di RGE 6822/26, con udienza fissata per il giorno 10/06/2027);

- Creditore Elatos Immobiliare S.r.l.: in forza di decreto ingiuntivo n. 4315/2025 (n. R.g. 10389/2025), emesso dal Tribunale di Roma, per € 852.336,56, in data 22/06/2026 è stato notificato: - all'Associazione quale debitore, a Banco BPM spa e alla Banca Mediolanum spa, quali terzi pignorati, atto di pignoramento presso terzi di importo pari ad euro 477.869,69; - in forza del medesimo titolo, in data 20/07/2026 è stato notificato, all'Associazione quale debitore, e a Credit Agricole Italia, quale terzo pignorato, atto di pignoramento presso terzi di importo pari ad euro 477.869,69;

- Creditore Agenzia delle Entrate e Riscossione per la provincia di Roma: - in data 16/02/2026 è stato notificato all'associazione e alla Regione Molise quale terzo pignorato, atto di pignoramento per l'importo di € 195.196,96, in virtù del documento n. 09720240254665655;

- in data 19/06/2026 è stato notificato all'Associazione e alla Regione Piemonte quale terzo pignorato, atto di pignoramento per l'importo di € 3.047.289,48;

b. Pignoramenti immobiliari

in data 02/03/2026, la società Aquarius Soc. Coop. sociale, in forza di D.I. n. 17552/2025 (n. R.G. 50346/2025), di importo pari ad euro 346.678,94, emesso dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2025, ha notificato all'Associazione atto di pignoramento immobiliare, avente ad oggetto i seguenti immobili di proprietà dell'associazione, siti in Milano, alla Via Lario n. 9 e n. 9/A, destinati a sedi operative istituzionali:

- Immobile n. 1: Milano, Via Lario n. 9/A – scala A – Piano T – dati catastali: Foglio 224, particella/mappale 206, subalterno 706, categoria A/10, classe 4, consistenza 14,0 vani, Rendita catastale euro 7.302,70;

- Immobile n. 2: Milano, Via Lario n. 9/A – scala A – Piano T – S1- dati catastali: Foglio 224, particella/mappale 382, subalterno 5, categoria C/1, classe 8, consistenza 28 mq, Rendita catastale euro 1.295,69;

- Immobili n. 3-4: Milano, Via Lario n. 9/A – scala A – Piano T – dati catastali: Foglio 224, particella/mappale 150, subalterni 703- 704, categoria F/1, consistenza 14 mq + 14 mq.

L'obiettivo perseguito è quello di rimuovere le principali cause che hanno determinato l'insorgenza dello stato di crisi, assicurando, al contempo, la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'Ente e la

conservazione della funzione sociale svolta dall'ANMIL.

In tale prospettiva, il Piano prevede, in primo luogo, un significativo processo di razionalizzazione della struttura organizzativa, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento e all'incremento dell'efficienza gestionale. Le misure a tal fine individuate riguardano, tra l'altro, la revisione dell'assetto organizzativo, la razionalizzazione delle sedi e dei servizi, il contenimento delle spese generali, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane e la revisione dei rapporti contrattuali con fornitori e collaboratori, con l'obiettivo di perseguire una riduzione strutturale dei costi fissi dell'Ente.

Ai creditori – a seguito della riformulazione effettuata sulle base delle indicazioni contenute nel provvedimento dell'11 settembre 2026, giusta variazione di cui alla nota depositata in data 21 settembre 2026-, viene messo a disposizione un attivo concordatario di euro 21.521.632,00 a fronte di un passivo concordatario di euro 40.826.984, attivo derivante, come dedotto dal ricorrente, dalle risorse finanziarie generate dalla prosecuzione dell'attività istituzionale e commerciale, dagli incassi derivanti dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, nonché dalle ulteriori fonti di finanziamento: Proventi Regioni; Contributo dello Stato L. 476/1987; Proventi 5 per mille; Recupero retribuzioni per attività IRFA; Erogazioni liberali diverse; attività commerciali (*cfr.* pag. 48 e pag. 49 Piano).

L'Ente ha costruito il piano applicando la distinzione tra: (a) il valore di liquidazione, ossia il valore realizzabile in sede di liquidazione controllata al netto delle spese, che è distribuito nel rispetto integrale della graduazione delle cause legittime di prelazione (regola di priorità assoluta) ed è pari ad euro 10.241.048,00; (b) il valore eccedente quello di liquidazione - generato dalla prosecuzione dell'attività sia istituzionale che imprenditoriale e dalla dismissione programmata del patrimonio immobiliare in tempi e con modalità più idonei, rispetto a quelli nella liquidazione controllata, per realizzare un valore più elevato - per il quale è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (regola di priorità relativa) (*cfr.* nota integrativa del 31 agosto 2026) ed è pari ad euro 11.280.584,00.

E' stato, quindi, determinato l'attivo realizzabile nell'alternativa liquidatoria; su tale attivo è stato verificato il grado di soddisfazione spettante a ciascun creditore secondo il rispettivo rango, così individuando l'ambito del degrado dei privilegiati incapienti; sono stati quindi aggiunti i flussi della gestione in continuità e del maggior valore atteso dalla dismissione degli immobili, i quali – costituendo eccedenza rispetto al valore di liquidazione – sono stati destinati al soddisfacimento dei creditori chirografari, tanto privilegiati degradati quanto chirografari *ab origine*, secondo la regola di priorità relativa.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 84 comma 6 CCII) *“dopo i creditori ipotecari, sul ricavato dei beni gravati, vengono i crediti con privilegio generale secondo l'ordine degli artt. 2777 e 2778 c.c.4: personale dipendente, professionisti e cooperative, enti previdenziali e solo dopo l'Erario e gli Enti locali. Il credito erariale non è quindi poziore rispetto a quelli del personale e degli enti previdenziali. Il fondo rischi privilegiato è collocato nel rango anteriore a quello erariale, in quanto stima il rischio di incremento dei crediti privilegiati dei ranghi non erariali. Il valore di liquidazione si esaurisce al rango dei crediti*

previdenziali: l'INPS e l'INPGI ne ricevono euro 4.521.338 (euro 5.732.053 con l'esercizio provvisorio), mentre altri enti previdenziali, fondo rischi privilegiato, Erario ed Enti locali non ricevono nulla oltre la quota ipotecaria. I loro crediti privilegiati, per complessivi euro 18.203.089, sono pertanto degradati al chirografo per incapacienza. Le percentuali offerte nel concordato. All'Erario (54%) e agli Enti locali (50%) non sono quindi attinte dal valore di liquidazione in violazione della graduazione, ma dal valore eccedente (§ 6); nessun creditore di rango inferiore riceve alcuna parte del valore di liquidazione prima dell'integrale soddisfacimento dei creditori di rango superiore" (cfr. pagine 6, 7 e 8 memoria integrativa del 21 settembre 2026).

Il valore eccedente è invece generato principalmente dai flussi della continuità dell'attività istituzionale e imprenditoriale nell'orizzonte del Piano (2026-2030) (cfr. pagine 10 e 11 memoria integrativa del 21 settembre 2026).

La tabella che segue, riprodotta al § 7.4 del Piano aggiornato, indica per ciascun creditore la parte del pagamento attinta dal valore di liquidazione, azione, distribuito secondo la graduazione delle cause di prelazione, e la parte attinta dal valore eccedente, distribuito secondo la regola di priorità relativa (cfr. pagina 12 memoria integrativa del 21 settembre 2026):

Tabella 13 – Riparto del concordato tra valore di liquidazione ed eccedenza (importi in euro)

Creditore / classe	Classe	Credito	%	Pagamento	Da valore di liquidazione	Da eccedenza
Istituti di credito (ipoteca)	--	1.843.335	100,0%	1.843.335	1.843.335	--
Agenzia delle Entrate (ipoteca)	--	140.192	100,0%	140.192	140.192	--
Enti locali (ipoteca)	--	37.421	100,0%	37.421	37.421	--
Personale dipendente	--	2.829.804	100,0%	2.829.804	2.829.804	--
Professionisti e cooperative	1	868.958	100,0%	868.958	868.958	--
INPS e INPGI (*)	--	4.684.583	100,0%	4.684.583	4.684.583	--
Altri enti previdenziali	--	4.108	100,0%	4.108	4.108	--
Fondo rischi privilegiato	--	822.000	100,0%	822.000	822.000	--
Agenzia delle Entrate (degradato)	2	13.963.405	54,0%	7.539.680	221.363	7.318.318
Enti locali (degradato)	3	1.038.074	50,0%	519.037	--	519.037
Chirografari ab origine	4	5.329.061	25,0%	1.332.265	--	1.332.265
ANMIL S.r.l.	--	6.197.654	25,0%	1.549.414	--	1.549.414
Fondo rischi chirografario	--	1.373.434	25,0%	343.358	--	343.358
Totale		39.132.028		22.514.155	11.451.763	11.062.392
Riserva non distribuita				218.193	--	218.193

(*) Credito da definizione agevolata e rateizzi, collocato nel Piano in prededuzione e qui riesposto tra i creditori concorsuali. Non compaiono i fornitori strategici e il rimborso al Patronato, pagati in prededuzione.

La proposta, secondo la prospettazione del ricorrente, è conveniente per ciascuna categoria di creditori rispetto alla liquidazione controllata, anche considerando l'esercizio provvisorio e anche nell'ipotesi che la liquidazione realizzi dagli immobili i valori del Piano, in quanto è la sola soluzione che, nello stesso tempo, offre ai creditori più di quanto otterrebbero dalla liquidazione e preserva una funzione di interesse generale, i posti di lavoro che vi sono dedicati e l'assistenza a oltre 200.000 persone infortunate sul lavoro.

4. Le valutazioni del Tribunale

All'esito delle varie interlocuzioni avute con il ricorrente e delle modifiche ed integrazioni apportate, sussistono i presupposti per l'apertura della procedura.

La proposta in esame muove dal presupposto dell'applicabilità della regola della *c.d. absolute priority rule* con riferimento al valore di liquidazione nonché della regola della *c.d. relative priority rule* con riferimento al valore di eccedenza.

Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire, con il provvedimento del 07 agosto 2026, l'applicabilità, anche al concordato minore, sia della disciplina della *c.d. absolute priority rule* quanto di quella della *c.d. relative priority rule* nel senso di far emergere, anche nella procedura concordataria in menzione, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore).

Non esiste, difatti, una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore; si tratta di una questione cruciale nella fattispecie in esame, in quanto se si ritiene applicabile la sola regola generale della *c.d. absolute priority rule*, ossia del rispetto rigido dell'ordine delle cause di prelazione, i redditi futuri prodotti dal ricorrente dovrebbero ricadere anch'essi, ed essere quindi distribuiti, secondo l'ordine delle cause di prelazione (cfr. in tema Cass. 22474/2024) e la proposta sarebbe quindi inammissibile.

In tema, dall'analisi delle norme non può, però, che farsi discendere l'applicabilità anche al concordato minore in continuità la regola della *c.d. relative priority rule* di cui all'art. 84 co. 6 poiché:

- 1) ai sensi del disposto dell'art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore “*si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili*”; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della *relative priority rule* nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore);
- 2) l'articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt'altro che chiare) all'articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest'ultima disposizione, anche la distinzione tra *relative* ed *absolute priority rule*.

Nel caso di specie vi è una ulteriore particolarità, e cioè che non si tratta di concordato minore in continuità aziendale ma professionale, ma tale circostanza non viene ritenuta impeditiva ad applicare la regola della *relative priority rule* in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato maggiore di cui all'art. 84 co. 6 anche con tale specifica fattispecie di continuità (professionale e non aziendale): sia il professionista che l'impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista.

Questo Tribunale ritenendo applicabile per l'eccedenza la regola della *c.d. relative priority rule*, la proposta avanzata ai creditori (che permette una distribuzione degli utili/guadagni futuri in misura maggiore – ma non sino all'integrale soddisfacimento – ai creditori di rango superiore rispetto a quelli via via inferiori), può ritenersi ammissibile nel senso che può ritenersi lecito che i guadagni futuri attesi dal ricorrente dalla continuazione dell'attività professionale possano essere distribuiti tra i creditori soddisfacendo in misura decrescente (ma non integrale) i creditori privilegiati sino ai chirografari.

Il ricorrente ha chiesto anche le misure protettive *ex art.* 78 comma 2, lett. d) del CCII e si provvede in conformità.

Si procede alla nomina del commissario giudiziale – prevista nel caso in cui venga disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari al fine di tutelare gli interessi delle parti ai sensi dell'art. 78 comma 2-*bis* lett. a);

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità professionale della Associazione di promozione sociale ANMIL, APS – Ente del Terzo Settore, (CF 80042630584) con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n.163;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta, incluse le memorie e documenti integrativi depositati ed incluse le relazioni dell'OCC, nonché del presente decreto del quale dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale;

NOMINA

quale Commissario Giudiziale il dott. Maurizio De Filippo;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata

AVVISA

che i creditori muniti di cause di prelazione dei quali sia previsto il pagamento integrale non votano salvo che rinuncino alla causa di prelazione (art. 79 del CCII);

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto equivale, ai sensi dell'articolo 79 comma 3, ad assenso alla proposta di concordato;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che il Commissario giudiziale curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sulla rituale comunicazione a tutti i creditori, sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e al Commissario Giudiziale e all'OCC.

Roma, 30.09.2026

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Cavaliere